

DELIBERA N. 26/17/CSP

ORDINANZA- INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ENTELLA TV S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “ENTELLA TV”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 20, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 223/90 E NELL’ART. 8, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 353/11/CONS, ALL. A)

(CONTESTAZIONE N. 1 ANNO 2016 N. PROT. 225772/2016 DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI LIGURIA-PROC. N. 77/16/DZ)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 febbraio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CSP, del 23 giugno 2011 ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS, del 2 agosto 2012;

VISTA la legge regionale Liguria, del 25 marzo 2013, n. 8, che disciplina l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante *“Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante *“Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTA la Convenzione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Liguria sottoscritta in data 20 giugno 2014 *“Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni”*, che delega al CO.RE.COM. Liguria l'esercizio della funzione di *“vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 119/14/CONS, del 31 marzo 2014, con la quale il Consiglio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all'art. 3 dell'accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Liguria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Liguria - Cont. N. 1 ANNO 2016 - è stata contestata in data 7 ottobre 2016 e notificata in data 11 marzo 2017 alla società Entella TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *“Entella TV”*, la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 20, comma 5, della legge n. 223/90 e nell'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS dal giorno 12 al giorno 15 settembre 2016. In particolare, a seguito di richiesta datata 22 settembre 2016 del predetto Comitato regionale per le comunicazioni di trasmettere la registrazione dell'emesso televisivo dal giorno 12 al giorno 18 settembre 2016, la società Entella TV S.r.l., con nota datata 26 settembre 2016, ha comunicato che *“a causa di un virus che intaccava i file registrati purtroppo non evidenziati dal software di registrazione alcuni parti purtroppo risultano mancanti [...]”*.

2. Deduzioni della società

La società Entella TV S.r.l., in sede di audizione convocata il giorno 18 ottobre 2016, ha dichiarato che *“la mancata registrazione è stata causata da un virus che si è introdotto nel software che è utilizzato per le registrazioni della programmazione pur essendo l'emittente dotata di antivirus”*.

Per risolvere il problema è stato chiamato un tecnico a cui verrà richiesta apposita dichiarazione da trasmettere al CO.RE.COM.”.

La società Entella TV S.r.l. ha trasmesso al Comitato regionale per le comunicazioni Liguria, in data 26 ottobre 2016, una nota tecnica che specifica l'avvenuto “*intervento per pulizia software*”, in data 15 settembre 2016, a causa della presenza di *virus*. In particolare, la suddetta nota precisa che il *virus* rilevato “*cancella dati senza che l'utente se ne possa accorgere [...]*”.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Liguria, ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 516,00 nei confronti della società Entella TV S.r.l.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana risulta meritevole di accoglimento.

Riguardo all'eccezione sollevata dalla parte, si rileva che, nel caso di specie, l'esistenza di un *virus* informatico non può essere considerata valida ragione, per escludere la responsabilità del fornitore del servizio di media audiovisivo in merito all'obbligo di conservazione della registrazione dei programmi televisivi, in quanto la società stessa è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce.

La presenza di un *virus* informatico, infatti, non è da considerarsi quale evento imprevedibile e inevitabile da parte della società Entella TV S.r.l. e, quindi, idoneo a elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, in quanto, come evidenziato nella nota tecnica di cui sopra, è sufficiente che la parte si fosse dotata di un **antivirus** e di un *firewall*, per scongiurare la perdita dei dati in questione.

Tanto premesso, pertanto, la società Entella TV S.r.l. è incorsa nella violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 20, comma 5, della delibera n. 223/90 e nell'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, in quanto non ha conservato la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi dal giorno 12 al giorno 15 settembre 2016 sul servizio di media audiovisivo “*Entella TV*”;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 20, comma 5, della legge n. 223/90 “*i concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi*”;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, soggetti titolari di un'autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi sono tenuti a conservare la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecento-sedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 516,00 (cinquecentosedici/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, considerato che il mancato adempimento dell'obbligo posto dal legislatore di conservare la registrazione integrale dei programmi diffusi risulta accertato con riferimento a un periodo di soli quattro giorni.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società Entella TV S.r.l. che non presenta condizioni economiche positive con un bilancio al 31 dicembre 2015 in perdita (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Entella TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Entella TV", cod. fisc. 02836200101, con sede legale in Lavagna (GE) alla via Dante, n. 74, di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 20, comma 5, della legge n. 223/90 e nell'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 26/17/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 26/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 27 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi